

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 agosto 2021, n. 70

Ricorso di privati, presentato ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Bellinzago Novarese 30 aprile 2021, n. 22. Rigetto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- il 26 maggio 2021 è pervenuto ricorso, presentato ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, da Giacon Alice, Salsa Roberto, Gavinelli Roberta, Bovio Manuela, Lombardo Matteo, Bovio Mara, Miglio Danila, Coretta Veronica, Rossi Sergio, Cogato Erika, Borrini Veronica e Vecchio Alessandro per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Bellinzago Novarese 30 aprile 2021, n. 22 di approvazione della variante parziale n. 25 al piano regolatore generale comunale;
- la legge regionale n. 56/77, all'articolo 17, comma 7 attribuisce ai comuni la competenza ad approvare varianti parziali al piano regolatore, nei limiti quantitativi e qualitativi stabiliti nei commi 5 e 6;
- l'articolo 17, comma 14 della legge regionale citata consente a chiunque di presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale per l'annullamento di tali varianti se i loro contenuti eccedono quelli stabiliti dalla legge;
- la variante parziale di cui alla deliberazione consiliare 30 aprile 2021, n. 22 è stata approvata dal Comune di Bellinzago Novarese con la procedura dell'articolo 17, comma 7 della legge regionale n. 56/77;
- i ricorrenti chiedono l'annullamento della variante parziale numero 25, approvata dal Comune di Bellinzago Novarese, relativamente al bene immobile ubicato in via Guido Donegani censito a catasto al foglio 16 mappale 2113 e normato nel piano regolatore vigente all'articolo 31 quater C2 "Aree residenziali miste di riuso e completamento" delle norme tecniche di attuazione;
- la predetta variante parziale n. 25 segue la variante n. 21 già approvata con deliberazione 5 aprile 2019, n. 10 ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 56/1977 "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari relativo a fabbricato e area pertinenziale ad uso micronido in via Guido Donegani";
- la provincia di Novara con decreto 26 marzo 2021 n. 39 emetteva parere sulla variante parziale n. 25 segnalando aspetti contraddittori e affermando che l'immobile è stato rimosso dal piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari con deliberazione della giunta comunale 15 luglio 2020 n. 89 e con successiva deliberazione del consiglio comunale 22 luglio 2020 n. 29;
- viene affermato dai ricorrenti che mai si è verificato che una variante approvata ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 56/1977 abbia modificato una variante approvata ai sensi dell'articolo 16 bis della medesima legge regionale che rimarrebbe comunque in vigore nonostante la modifica successiva approvata;
- viene inoltre sostenuto dai ricorrenti che l'aspetto conveniente derivante dalla variante n. 21, approvata ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 56/1997 e finalizzata alla valorizzazione

del bene, verrebbe mantenuto valido nonostante il bene dichiarato alienabile non sarebbe più tale a seguito della variante n. 25, approvata ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 56/1977;

- viene infine sostenuto dai ricorrenti che la verifica degli standard richiesti dal piano regolatore generale comunale vigente per il bene in questione avrebbe dovuto essere effettuata secondo una diversa classificazione e quindi che la variante parziale n. 25 non rientrerebbe tra quelle che il comune può autonomamente approvare ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge regionale 56/1977.

Dato atto che:

- il Comune di Bellinzago Novarese, informato del ricorso, ha presentato le proprie deduzioni con nota 16 giugno 2021 protocollo n. 10649, pervenuta alla Regione tramite posta elettronica certificata, affermando il pieno rispetto della procedure previste dall'articolo 17, comma 7 della legge regionale citata e la coerenza delle stesse con il disposto normativo ed, in particolare, che:

1) il Comune ha inteso utilizzare una procedura perfettamente coerente con i contenuti della variante e rispettosa nel modo più ampio dei criteri di trasparenza posti alla base dell'azione amministrativa; il Comune ritiene legittima l'ipotesi di una variante parziale che sottoponga il percorso a tutte le fasi di controllo proprie della variante di piano, ritenendo invece che l'eliminazione tout court della precedente variante, oltre a configurare un procedimento atipico, avrebbe comportato l'impossibilità giuridica ai soggetti portatori di eventuali interessi di presentare le proprie osservazioni;

2) il Comune afferma che la variante parziale n. 25 interessa esclusivamente area di proprietà comunale e priva di qualsiasi capacità di incidere sulle capacità giuridiche soggettive di terzi; inoltre, afferma che non risulta alcuna norma di legge che imponga di eliminare, sostituire, modificare l'assetto urbanistico derivante dall'approvazione di una variante predisposta ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 56/1977, esclusivamente mediante il medesimo iter o, peggio, mediante abrogazione della suddetta variante;

- in merito al pronunciamento di compatibilità della variante parziale n. 25, da esprimersi da parte della Provincia Novara ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della legge regionale n. 56/1977 sul progetto preliminare adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 dell'11 febbraio 2021, il Vice Presidente della Provincia di Novara con decreto 29 marzo 2021 n. 39 ha dichiarato soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17 comma 5 della legge regionale 56/1977 come correttamente riportate nella deliberazione di adozione; la stessa deliberazione risulta dare atto che non vengono modificati i dati quantitativi del piano regolatore generale; a titolo collaborativo, vengono espresse perplessità dalla Provincia di Novara sulla correttezza della procedura intrapresa poiché l'articolo 16 bis della legge regionale 56/1977 disciplina espressamente la fattispecie di variante necessaria al fine dell'alienazione di un bene da parte dell'amministrazione; in seguito bene eliminato dal piano delle alienazioni. Afferma la Provincia che le verifiche comunali avrebbero dovuto essere effettuate sulla base delle indicazioni derivanti dal piano regolatore generale nella situazione precedente alla deliberazione di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 56/1977, prendendo atto, comunque, della decisione comunale di procedere con successiva variante parziale;

- il comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale n. 56/77, recita:

“Sono varianti parziali al piano regolatore generale (PRG) le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti”;

- il successivo comma 6 recita:

“I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti”;

- il comma 3 dello stesso articolo 17 definisce varianti generali al Piano regolatore quelle modifiche che producono i seguenti effetti:

“a) interessano l'intero territorio comunale;

b) modificano l'intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del PRG”;

- il comma 4 definisce varianti strutturali le modifiche che non rientrano in alcuna delle tipologie individuate nei commi 3, 5 e 12 nonché le varianti di adeguamento del PRG al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) o al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante;

- non sono sindacabili dalla Regione, ai sensi dell'articolo 17 citato, le modalità seguite dal comune nell'iter formativo e di approvazione della variante e le loro motivazioni;

- il progetto definitivo della variante parziale n. 25 intende favorire il riuso dell'immobile esistente prevedendone l'ampliamento e la riqualificazione e propone le seguenti modifiche:

- 1) incrementare la possibilità di ampliamento sino al limite di tremila metri cubi per destinazione a servizi pubblici finalizzata al riuso dell'immobile esistente;
- 2) specificare meglio le modalità di attuazione e i parametri quantitativi, già previsti dalla vigente norma;
- 3) mantenere l'impostazione della normativa vigente all'articolo 31 quater delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale poiché già contiene prescrizioni e parametri di aspetto qualitativo per edifici e spazi aperti, già definiti e valutati in sede di procedura urbanistica e di valutazione ambientale strategica (VAS);

- tali modifiche non contrastano con quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'articolo 17 della legge regionale 56/77;

- la variante parziale n. 25, approvata dal Comune di Bellinzago Novarese con la deliberazione consiliare 30 aprile 2021, n. 22, non integrando le caratteristiche indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 17 citato, assume i connotati di variante parziale in quanto:

- a) non determina ricadute su ambiti esterni al territorio comunale e non modifica la funzionalità dell'impianto strutturale del Piano Regolatore Generale vigente, inteso come l'insieme delle previsioni, cartografiche o normative, che definiscono le scelte strategiche e gli obiettivi;
- b) non produce incrementi delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità del Piano regolatore generale vigente relativi alle attività economico produttive, direzionali, turistico-ricettive in misura superiore al due per cento;
- c) non determina variazioni che interessano la capacità insediativa residenziale in modo non superiore ai limiti stabiliti dalla legge e dal Piano regolatore generale vigente;
- d) non produce ricadute sulla struttura generale dei vincoli;
- pertanto, il ricorso pervenuto avverso la variante parziale n. 25, approvata dal Comune di Bellinzago Novarese con la deliberazione consiliare 30 aprile 2021, n. 22, può essere rigettato.

Tanto premesso, si ritiene di rigettare il ricorso pervenuto avverso la variante parziale n. 25 approvata con la deliberazione del Consiglio comunale di Bellinzago Novarese 30 aprile 2021, n. 22.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56;

dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla successiva deliberazione n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

decreta

di rigettare il ricorso presentato da Giacon Alice, Salsa Roberto, Gavinelli Roberta, Bovio Manuela, Lombardo Matteo, Bovio Mara, Miglio Danila, Coretta Veronica, Rossi Sergio, Cogato Erika,

Borrini Veronica e Vecchio Alessandro ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56;

di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente decisione è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla comunicazione o dall'intervenuta piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

p. Alberto Cirio
il Vice Presidente
Fabio Carosso